

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito:

-dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e fitosanitari sottomisura 10.1. "Pagamenti agro-climatico-ambientali" misura 11 "Agricoltura biologica" e sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali;

-dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima" sottomisura 10.1. "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e misura 11 "Agricoltura biologica"

1. Premessa

Il presente documento individua, in applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del DM 8 febbraio 2016 le modalità di riduzione ed esclusione dovuti ad inadempienze/infrazioni/violazioni degli impegni, criteri ed obblighi per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel presente documento i termini inadempienza, infrazione e violazione si usano come sinonimi del mancato rispetto di un impegno od obbligo.

Le categorie cui si applicano le riduzioni o le esclusioni sono:

1. gli obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale previsti dal programma di sviluppo rurale, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

2. i "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" e "attività agricola minima" di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513

Per ogni infrazione a un impegno o a un gruppo di impegni si applica una riduzione o esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse oggetto del controllo. La riduzione (fino all'esclusione) del pagamento è ispirata al principio di proporzionalità dell'inadempienza riscontrata.

La percentuale della riduzione è pari al 3%, al 5% o al 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

La riduzione o esclusione può riferirsi all'importo concesso per coltura/gruppo di colture/tipo di operazione/misura, secondo la tipologia degli impegni violati.

2. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Il presente documento individua le fattispecie di inadempienze dovute al mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nell'ambito della sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 e della sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, nonché i livelli degli indici di gravità, entità, durata di ciascuna inadempienza ai sensi dell'art.15 e dell'allegato 4 del D.M. 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

I requisiti minimi sono distinti in due gruppi di impegni:

1. uso dei fertilizzanti. Le inadempienze rilevate determinano riduzioni od esclusioni a carico del montante richiesto a livello di misura/sottomisura/tipo di operazione/azione o a livello di singola coltura.

2. uso dei prodotti fitosanitari. Le inadempienze rilevate determinano riduzioni o esclusioni a carico del montante a livello di misura/sottomisura/tipo di operazione/azione.

La "pesatura" delle inadempienze, distintamente per i gruppi 1 e 2 sopra elencati è a livello di misura/sottomisura/tipo di operazione/azione o a livello di singola coltura, avviene tenendo conto dei seguenti indici di verifica:

- **gravità** dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell' inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o obblighi non rispettati;
- **entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza sulla misura o sottomisura,
- **durata** dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto dell'inadempienza,

Ciascun indice di verifica (gravità, entità, durata) può assumere un livello basso, medio e alto (basso=1; medio=3; alto=5). Pertanto in fase di controllo si rilevano le inadempienze relative ai punti 1 e 2 sopra elencati e si procede, per ciascuna inadempienza, come segue:

- si quantificano i tre indici di verifica (gravità, entità, durata) attraverso i 3 livelli;
- si sommano i valori corrispondenti;
- si calcola la media aritmetica, che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5.

Si procede alla somma delle medie delle singole inadempienze, distintamente per i gruppi 1 e 2 sopra elencati, ottenendo un punteggio che dà origine ad una unica percentuale di riduzione, una per i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e una per i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari nel rispetto della tabella sottostante:

punteggio	riduzioni
$1 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Per i tipi di operazione della 10.1 che prevedono impegni gravanti non sull'intera UTE ma su parte di essa i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano alla superficie oggetto di impegno (SOI). Tuttavia alcuni impegni sono oggetto di controllo anche se ricadenti fuori SOI, nella elencazione degli impegni ciò viene specificato.

3. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima

Il presente documento individua inoltre le fattispecie di inadempienze dovute al mancato rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima di cui al DM 18 novembre 2014 e DM 26 febbraio 2015 nell'ambito della sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", misura 11 "Agricoltura biologica". Detti criteri si applicano alla SOI e determinano il non pagamento della superficie interessata dall'inadempienza e la riduzione del premio a livello di misura o tipo di operazione.

La "pesatura" delle inadempienze avviene tenendo conto dei seguenti indici di verifica:

- **gravità** dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell' inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o obblighi non rispettati;
- **entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza sulla misura o sottomisura,
- **durata** dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto dell'inadempienza,

Ciascun indice di verifica (gravità, entità, durata) può assumere un livello basso, medio e alto (basso=1; medio=3; alto=5) si procede quindi, per ciascuna inadempienza, come segue:

- si quantificano i tre indici di verifica (gravità, entità, durata) attraverso i 3 livelli;
- si sommano i valori corrispondenti;
- si calcola la media aritmetica, che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5 nel rispetto della tabella sottostante:

punteggio	riduzioni
$1 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

4. Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi

La ripetizione di una inadempienza ricorre quando si accerta la stessa inadempienza durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione. La ripetizione si determina a partire dall'anno della domanda oggetto dell'accertamento.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

Una violazione si definisce grave quando la gravità, l'entità e la durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta

In tutti i casi di violazione grave il sostegno dell'annualità in cui viene commessa la violazione è rifiutato o recuperato integralmente ed il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile successivo.

Anche nei casi in cui si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'inadempienza è considerata grave.

5. Recupero di importi erogati in annualità pregresse

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso tipo di operazione/misura, se al controllo viene rilevato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti. In tal caso la violazione si configura anche come ripetuta e si applicano, secondo i livelli di gravità, entità e durata, le sanzioni descritte al paragrafo precedente.

Per quanto non disposto dal presente allegato si rinvia al D.M. 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".